

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 09 maggio 2023

Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2023 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 414/2023.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), di cui alla DGR n. 945/2020, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, a valere sul fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal medesimo fondo regionale per l'importo di euro 120.000,00 (a cui si aggiungono euro 40.000,00 già ripartiti ai sensi della DGR n. 414/2023); contestualmente si provvede all'approvazione dei relativi bandi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 28, commi 1 e 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" prevede che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla vigente normativa.

Con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. r. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L. R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'art. 2 della predetta Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*") anche fra le seguenti linee contributive:

- stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
- stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.

L'art. 3 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica."

L'articolo 2, lettera d), della Convenzione in parola prevede l'approvazione di un bando annuale per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole tramite l'erogazione da parte di AVEPA di contributi nei territori a gestione programmata della caccia incluse le Oasi di Protezione (art. 8, comma 4 ter, lettera a della L. r. n. 50/1993) e con l'inclusione, ai sensi dell'Allegato A (art. 3, lettera d) di cui alla DGR n. 1030 del 16 agosto 2022, dei territori ricadenti nelle aree protette regionali definite nell'ambito della DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 e con l'esclusione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Altresì, l'articolo 2, lettera e), della medesima Convenzione prevede l'approvazione di un bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura tramite l'erogazione, sempre da parte di AVEPA, di contributi da destinarsi all'intero territorio regionale.

La DGR n. 414 del 7 aprile 2023 "*Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022.*", in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 1030 del 16 agosto 2022, ha approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale di cui all'art. 3 della predetta L. R. n. 6/2013 per l'importo complessivo di euro 400.000,00, di cui euro 40.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette.

Tutto ciò premesso, è oggetto del presente atto:

- l'approvazione dello stanziamento per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio 2023 e quantificate in euro 60.000,00, a cui si aggiungono ulteriori euro 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 414/2023, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;
- l'approvazione dello stanziamento per interventi di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio 2023 e quantificate in euro 60.000,00. Per gli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura vengono utilizzati euro 20.000,00 di residuo in capo ad AVEPA dagli stanziamenti precedenti.

Si approvano altresì i bandi per la corresponsione di contributi:

- a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l'esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi), ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii., nei termini dell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

L'importo, per l'anno 2023, destinato al presente bando è quantificato in € 100.000,00 di cui euro 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata ed euro 40.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;

- a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, ai sensi del Regolamento UE 717/2014, nei termini di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento.

L'importo, per l'anno 2023, destinato al presente bando è quantificato complessivamente in € 80.000,00, ripartito rispettivamente in euro 60.000,00 per la Misura 1. "*Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura*", e in euro 20.000,00 per la Misura 2. "*Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura*".

Si dà atto che l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili, nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento, compete ad AVEPA.

Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Al Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "*Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti*";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione*";

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*";

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 "*Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28)*";

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "*Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"*";

VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 "*Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001*";

VISTA la DGR n. 414 del 7 aprile 2023 "*Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022*";

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "*Legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 "*Bilancio di previsione 2023-2025*";

VISTA la DGR n. 1665 del 30 dicembre 2022 "*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025*";

VISTO il DDR n. 71 del 30 dicembre 2022 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020, il riparto delle risorse recate per l'anno 2023 dal Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica di cui all'art. 28 della L.r. n. 50/1993 nei seguenti termini:
 - euro 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole per l'intero territorio regionale con l'esclusione dei territori ricadenti nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
 - euro 60.000,00 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura per l'intero territorio regionale;
3. di determinare in euro 120.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" del bilancio regionale di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023 a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti - Art. 002 / PdC. U.1.04.01.02.016;
4. di disporre che ai contributi di cui al precedente punto 3 sommano:
 - le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate;
 - le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente Capitolo di bilancio n. 75044 nel corso del corrente esercizio finanziario a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio;
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al precedente punto 2 ripartendole secondo i criteri esplicitati come in premessa;
7. di approvare il bando per la corresponsione di contributi *de minimis* ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
8. di approvare il bando per la corresponsione di contributi *de minimis* a titolo di indennizzo forfettario e per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, nei termini di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
9. di dare atto che compete ad AVEPA l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui ai precedenti punti 7 e 8 e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento;
10. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui ai precedenti punti 7 e 8, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.